



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 12

Trasmessa all'Organo Regionale di Controllo il
..... con prot. n.

Adunanza del **31/03/2021**

Codice Ente: **10776 9 Pieranica**
Codice Materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21.15 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto in data 23/03/2020 n. 5 si è riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto. Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe	X	
2) MAZZINI Giuseppe	X	
3) CAMPANI Valerio	X	
4) SEVERGNINI Nathascia	X	
5) RIBOLI Cinzia	X	
6) DE MAESTRI Diego	X	
7) VAILATI VENTURI Silvia	X	
8) BRESCIANI Filippo	X	
9) ZACCARIA Isa Virginia	X	
10) PELIZZARI Amanda	X	
11) VALDAMERI Damiano	X	
	11	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ALESIO Dr. Massimiliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Consigliere Comunale Vailati Venturi Silvia.

PRESO ATTO CHE:

- la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevedendo al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.
- il decreto del ministero dell'interno del 13.01.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 18-01-2021 ha differito la scadenza del Bilancio di previsione 2021/2023 dal 31.01.2021 al 31.03.2021;
- il decreto legge del 22.03.2021 n. 41 art. 30 comma 4 ha differito ulteriormente la scadenza del Bilancio di Previsione 2021/2023 dal 31.03.2021 al 30.04.2021;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 25.05.2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il comma 764 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito dal prospetto;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO CHE il Servizio Economico Finanziario ripropone l'adozione delle seguenti aliquote:

- 8) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 9) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 10) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
- 11) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 12) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 13) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 14) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

VISTA la legge di bilancio 2020 – L. 27.12.2019 n. 160

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica-contabile sulla proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8 contrari n. 3 (Zaccaria I.V., Pelizzari A., Valdameri D.), astenuti n. 0, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,00 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille;
aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

- 2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- 3) DI DARE ATTO che la copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
- 4) DI PRENDERE ATTO che eventuali riduzioni o agevolazioni per quanto riguarda l'IMU saranno derivate da provvedimenti statali specifici, ai quali il Comune si adeguerà di conseguenza assumendo appositi atti amministrativi.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 (Zaccaria I.V., Pelizzari A., Valdameri D.), astenuti n. 0, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- 5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pieranica, li 12/04/2021

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 12/04/2021

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera C.C. n. 12 del 31/03/2021

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 31/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Alesio Dr. Massimiliano

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 31/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Alesio Dr. Massimiliano